

Sent. n. 73/2026 pubbl. il 28/05/2026

Cron. n. : 2079/2026

Rep. n. 101/2026 del 28/05/2026

R.G. 100/2026 P.U.CCI

LIQUID. GIUD. 73-2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati

Dott. Giacomo Lucente	Presidente
Dott.ssa Giulia Simoni	Giudice
Dott.ssa Cecilia Ciolfi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 100/2026 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di LOGISTICA DUE EMME s.r.l. con sede legale a Capannori (LU), via dei Colombini n. 64/L, CAP 55012, CF/P.IVA 02656960461.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28.4.2026 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, deducendo che quest'ultima ha maturato debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 209.985,23, per € 88.104,43 verso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Lucca e infine nella misura di € 157.271,20 nei confronti dell'INPS, secondo quanto comunicato dai medesimi enti e accertato dalla Guardia di Finanza, e che la società si trova pertanto in stato di insolvenza.

All'udienza del 26.5.2026 è comparso il Pubblico Ministero istante, mentre nessuno è comparso per la società debitrice, pur regolarmente notificata; all'esito, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.

Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Logistica Due Emme s.r.l.



E' accertata, in primo luogo, la natura commerciale della società, avente quale oggetto sociale prevalente l'attività di *"autotrasporto e distribuzione merci, sia in proprio che per conto terzi..."* (v. visura storica in atti).

Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, la soglia debitoria prevista nella disposizione di cui al citato articolo è superata anche considerando il solo debito nei confronti dell'Erario per € 458.515,93 (secondo quanto risulta dalle cartelle/avvisi di pagamento aggiornati al 7.5.2026, acquisiti ex art. 42 CCII).

Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che la impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica effettuata a mezzo PEC a cura della cancelleria, e non ha, quindi, dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati. Del resto, la società non ha depositato bilanci relativi agli esercizi 2023-2024-2025, pertanto non si dispone di alcun dato aggiornato in tal senso.

Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).

Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere "più in grado" di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso; l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera "regolare", ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.

Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni sono indici il consistente debito maturato nei confronti dell'Erario nella misura di € 458.515,93 e il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi economici.

Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno



stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.

Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di LOGISTICA DUE EMME s.r.l. con sede legale a Capannori (LU), via dei Colombini n. 64/L, CAP 55012, CF/P.IVA 02656960461;

nomina

la dott.ssa Cecilia Ciolfi giudice delegato per la procedura;

nomina

la dott. Cattani Marco curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c.*, CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,



IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **6 ottobre 2026 ore 9.15** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.



Sent. n. 73/2026 pubbl. il 28/05/2026

Cron. n. : 2079/2026

Rep. n. 101/2026 del 28/05/2026

Così deciso in Lucca, nella Camera di Consiglio del 27.5.2026.

IL RELATORE ED ESTENSORE

Cecilia Ciolfi

IL PRESIDENTE

Giacomo Lucente



